CORSO SU L. 3/2018

Disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie – esercizio abusivo professione

OPI Cuneo, settembre – ottobre 2018

Avv. Mariagrazia SOLERI

Corso Dante n. 22 – CUNEO

INCOMPATIBILITA'

Art. 9 ACCORDO QUADRO 7.8.1998 PER LA COSTITUZIONE DELLE RSU

«La carica di componente della RSU è incompatibile con qualsiasi altra carica in organismi istituzionali o carica esecutiva in partiti e/o movimenti politici.

Per altre incompatibilità valgono quelle previste dagli statuti delle rispettive organizzazioni sindacali.

Il verificarsi in qualsiasi momento di situazioni di incompatibilità determina la decadenza della carica di componente della RSU».

Il reato di esercizio abusivo di una professione consiste nello svolgere attività professionale (uno o più atti della stessa) senza l'abilitazione dello Stato necessaria per il suo esercizio.

RISPOSTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE 10.7.18 AD INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Tra le competenze ascrivibili all'OSS privo di formazione complementare non è prevista la somministrazione della terapia farmacologica.

L'Infermiere, in qualità di responsabile dell'assistenza generale, deve sovrintendere in ogni caso alle attività dell'OSS e dell'OSS con formazione complementare.

ART. 348, PRIMO COMMA, CODICE PENALE

ANTE L. 3/2018

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a 6 mesi o con la multa da € 103 a € 516

POST L. 3/2018

Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da € 10.000 a € 50.000

ART. 348, TERZO COMMA, CODICE PENALE

Si applica la pena della reclusione da 1 a 5 anni e della multa da € 15,000 a € 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di esercizio abusivo di una professione ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo.

ART. 348, SECONDO COMMA, CODICE PENALE

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da 1 a 3 anni dalla professione od attività regolarmente esercitata.

ART. 589, TERZO COMMA, CODICE PENALE OMICIDIO COLPOSO

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da 3 a 10 anni [anziché da 6 mesi a 5 anni]

ART. 590, QUARTO COMMA, CODICE PENALE LESIONI PERSONALI COLPOSE

Se i fatti di cui al secondo comma e cioè lesioni gravi e gravissime sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da 6 mesi a 2 anni anziché della reclusione da 1 a 6 mesi o della multa da 123 a e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni anziché della reclusione da 3 mesi a 2 anni o della multa da 309 a 1,239 Euro

NUOVA AGGRAVANTE COMUNE INTRODOTTA DALLA L. 3/2018

ART. 61 COMMA 11-SEXIES CODICE PENALE

L'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative